



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° UC/TERAG16/0049099
del 22/09/2016
----- USCITA -----

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)
Art. 2, comma 1, OCDPC n. 0388 del 26.08.2016

Al Consiglio Nazionale Architetti PPC
direzione.cnappc@archiworldpec.it

OGGETTO: *Mobilizzazione agibilitatori – rif. Vs nota prot. 2761 del 14/09/2016.*

Si fa riferimento alla nota in oggetto, nella quale codesto Consiglio chiede di rivedere i criteri di idoneità richiesti per l'accreditamento dei tecnici operanti per le verifiche di agibilità sotto il coordinamento della scrivente Di.Coma.C..

Al riguardo si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.

Come noto, nel corso degli ultimi anni il Dipartimento della Protezione Civile ha siglato Accordi di Collaborazione con i Consigli Nazionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri, con l'obiettivo di disciplinare specificatamente l'attività formativa sul tema della gestione tecnica dell'emergenza e dell'agibilità post-sismica, puntando ad un'omogeneizzazione di contenuti e procedure organizzative. Obiettivo quanto mai strategico per poter garantire un'uniformità di azione nei confronti di interlocutori esterni alla Pubblica Amministrazione. Sulla base di tali Accordi si sono svolti, con il supporto del Dipartimento e sempre in raccordo con le Regioni interessate, numerosi corsi di formazione sul tema organizzati da Ordini e Collegi professionali, con modalità organizzative, procedure e programmi definiti e concordati in maniera univoca a livello nazionale, nel rispetto degli Accordi stipulati.

Questo percorso ha trovato piena finalizzazione nell'istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale, formalizzata con il DPCM 8 luglio 2014, che all'art. 2 prevede determinati requisiti per poter essere impegnati nelle campagne di sopralluoghi per la valutazione dell'agibilità post-sismica. In tale dispositivo normativo è stabilito chiaramente come requisito indispensabile l'aver seguito idonei percorsi formativi, con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome e, soltanto in limitati casi, è possibile avvalersi di esperti riconosciuti nel settore, scelti in via eccezionale sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico-specialistica di settore.

Foglio n. 2

Per quanto riguarda il Regolamento attuativo del citato DPCM, di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, si segnala che l'iter approvativo è già concluso ed il decreto è di prossima pubblicazione.

Trattandosi di emergenza a carattere nazionale, questa Di.Coma.C. con la circolare del 03/09/2016 (Prot. 44419) ha disciplinato i requisiti dei tecnici che è possibile mobilitare per l'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità post evento sismico del 24 agosto 2016, stabilendo di applicare i requisiti del pubblicando regolamento, che non prevede di ricomprendere tra gli "esperenziati" i tecnici professionisti, poiché in tale fattispecie si è inteso includere solo quel limitato nucleo di funzionari in organico alle pubbliche amministrazione che hanno esperienza pluriennale nel settore della protezione civile, con particolare riguardo alle attività di gestione tecnica dell'emergenza. Tale disposto non era, come è evidente, in vigore in occasione dell'evento del 2012.

Pertanto, pur apprezzando la disponibilità e la sensibilità di tutti i colleghi che hanno manifestato la volontà di dare supporto in occasione del presente evento, appare chiaro che la richiesta di utilizzare tecnici non in possesso dei suddetti requisiti non può essere accolta. D'altronde, lo sforzo che il Dipartimento ha profuso congiuntamente con codesto Consiglio, ha portato alla formazione di oltre un migliaio di architetti che al momento posseggono i requisiti stabiliti dal quadro normativo di riferimento, dei quali ad oggi risulta stato impegnato esclusivamente un contingente di circa cento architetti. Il problema istituzionale, da voi garbatamente evidenziato, riteniamo si ponga qualora non venissero seguite le procedure previste, che attengono unicamente alla fase emergenziale connessa alle verifiche di agibilità e danno.

IL COORDINATORE
Immacolata Postiglione

Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento

